

Oggetto: demansionamento e risarcimento danni

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**TRIBUNALE ORDINARIO DI TRIESTE
SEZIONE CIVILE-CONTROVERSIE DEL LAVORO**

In persona della dott.ssa Annalisa Multari quale Giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa promossa con ricorso depositato in cancelleria il 29.5.06

da

FABIO VATORE - assistito e difeso dagli Avv.ti Fabio Petracci ed Alessandra Marin per mandato a margine del ricorso introduttivo con domicilio eletto presso il loro studio sito in Trieste Viale XX Settembre n. 16 -

RICORRENTE

contro

AUTORITÀ' PORTUALE DI TRIESTE - assistita e difesa ex lego dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Trieste -

CONVENUTA

Oggetto: demansionamento e risarcimento danno

Conclusioni per il ricorrente:

- 1) Accertarsi e dichiararsi l'inadempimento dell'Autorità Portuale di Trieste relativo alla privazione delle mansioni di Capo Servizio Quadro A del ricorrente, nonché conseguentemente condannarsi la resistente al ripristino delle mansioni spettanti al ricorrente o in via alternativa, in ipotesi di mancato ripristino, al risarcimento del danno professionale, del danno derivato dalla perdita di chances, del danno morale subito a causa della privazione delle mansioni da determinarsi anche in via equitativa;
- 2) Condannarsi la resistente al risarcimento del danno professionale, del danno derivato dalla perdita di chances del danno morale subito fino alla data in cui avverrà il reintegro nelle mansioni da determinarsi anche in via equitativa;
- 3) Accertarsi e dichiararsi la nullità anche ex art. 2103 cod. civ; della clausola dell'Accordo Collettivo del 7.10.05 che consente il consolidamento degli effetti del demansionamento e quindi l'inquadramento del ricorrente in area QA/QB intendendosi come tale la qualifica ad esaurimento integralmente equiparata alla categoria Q/B e quindi condannarsi la convenuta ad attribuire a tutti gli effetti di contralto e di legge al ricorrente la categoria Q/A rivestita dai collegli mantenuti nella stessa;
- 4) Accertarsi e dichiararsi la nullità anche ex art.2103 cod civ. della clausola dell'Accordo collettivo del 19.12.01 che prevedendo la corresponsione del premio ad personam solo in capo ad un quadro A che coordina altri quadri A, configura di fatto uno svuotamento delle mansioni di quadro ed altresì accertarsi e dichiararsi la sua non applicabilità al ricorrente che alla data della stipula dell'accordo aveva già acquisito le mansioni;
Accertarsi e dichiararsi l'inadempimento contrattuale della resistente in relazione all'attribuzione del premio per il raggiungimento degli obiettivi personali per l'anno 2004 e condannarsi la resistente al risarcimento del danno da determinarsi anche in via equitativa;
- 6) Accertarsi e dichiararsi la nullità ex articoli 15 e 16 legge n. 300/1970 di quegli atti quali la dequalificazione e la riduzione del premio ritenuti discriminatori;
- 7) Condannare la resistente alla refusione delle spese del giudizio.

Conclusioni per l'autorità portuale:
rigettarsi il ricorso siccome infondato.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato in cancelleria in data 29.5.06 Fabio Valore premesso che essendo dipendente dell'Autorità Portuale di Trieste dal 17.3.1980, con inquadramento formale di Quadro B CCNL dei dipendenti dei Porti, ma retribuzione come quadro A. aveva rivestito la funzione di capo servizio della relazione Attività di impresa fino al 17.9.2005, che nel corso della propria carriera aveva sempre ottenuto avanzamenti graduali, che da ultimo a seguito di concorso interno indetto con comunicazione della APT n. 1 e 4 del 2001 era stato immesso in prova nella posizione superiore di Quadro A come capo servizio finanziamenti e gestione amministrativa da cui dipendevano sia l'ufficio finanziamenti che gestione amministrativa cui erano adibiti dipendenti di inquadramento quadro o impiegato, che dall'1.9.01 era assegnato alla funzione di capo servizio presso il servizio Reflazione Attività di Impresa e Studi, completando nel dicembre 2001 il periodo di prova in modo brillante e dipendendo dalla sua funzione l'ufficio lavoro portuale, l'unità operativa servizi portuali, l'unità operativa statistica e centro tipografico, l'unità operativa amministrativa cui erano adibiti dipendenti di livello quadro o impiegato, che il ricorrente sovrintendeva ad attività riguardanti il rilascio ed il rinnovo delle licenze di impresa portuale con verifica delle istanze e della documentazione presentata, che le valutazioni professionali sino al 2004 erano sempre state ottime, che a seguito del contrasto avuto con i vertici della convenuta per l'istruttoria della pratica relativa al CFS aspetto alla cui domanda il ricorrente aveva sollevato perplessità in merito alla sussistenza dei requisiti di cui all'art. 16 legge n. 84/94, tanto da non provvedere all'istruttoria della pratica, con disposizione di servizio n. 29/05 era stato rimosso dall'incarico di responsabile del servizio e trasferito senza un preciso incarico presso la direzione tecnica e poi nominato con provvedimento n. 29 e 39 del 2005 responsabile dell'ufficio di piano rientrante nel servizio grandi opere e procedure informatiche nell'ambito della direzione tecnica, che contestualmente il suo incarico era stato attribuito a Mauro Otti esponente della CISL che proveniva dalla Direzione Tecnica senza svolgere mansioni di capo servizio e che a seguito del suo trasferimento il CFS otteneva la precisata autorizzazione, che nel nuovo incarico non svolgeva più la funzione di capo servizio ma soltanto gli incarichi attribuiti di volta in volta dal dirigente, ha convenuto in giudizio la datrice di lavoro al fine di ottenere la reintegrazione nelle mansioni originarie nonché il risarcimento del danno subito.

In particolare parte attrice rilevava di essere esponente della Unionquadri associazione sindacale che aveva già sollevato questioni in merito alla trasparenza ed ai criteri seguiti dall'Autorità portuale nell'attribuzione del premio produttività ai quadri, che a seguito di nuovo accordo intervenuto in data 7.10.05 era stata rivista la pianta organica con riduzione delle posizioni di quadro A a 12 e previsione per i restanti quadri A di un ruolo ad esaurimento, che i suoi nuovi compiti prevedevano la collaborazione nell'elaborazione ed attuazione del piano regolatore portuale del programma triennale delle opere pubbliche e del piano operativo triennale, che si riduceva di fatto non a compiti continuativi bensì allo svolgimento di quelli via via affidati, senza possibilità di aggiornare la propria competenza rispetto al settore del lavoro portuale e con danno morale tanto da modificare il proprio comportamento sia in famiglia che nei confronti degli amici.

Proseguiva parte attrice lamentando che rispetto al premio di raggiungimento obiettivi del personale quadro relativo all'anno 2004 non erano stati rispettati i criteri previsti nell'accordo tanto che la prima delibera del Presidente n. 329/05 anche a seguito delle proteste del sindacato di appartenenza del ricorrente era stata revocata e sostituita con altra n. 347/05 ove gli obiettivi di settore - ad eccezione dei lavoratori in quiescenza - erano uniformati e sussisteva una differenziazione in ragione degli obiettivi personali, dolendosi in particolare

che gli iscritti al proprio sindacato ed alla associazione sindacale CGIL, a differenza della CISL; sarebbero stati discriminati in questa distribuzione, tanto da rivendicare la nullità della delibera per violazione degli artt. 15 e 16 dello Statuto dei Lavoratori.

In merito poi al demansionamento subito parte attrice assumeva la nullità dell'accordo aziendale del dicembre 2001 per violazione dei limiti posti dalla contrattazione collettiva non potendo l'accordo disciplinare le mansioni dei quadri A e B già disciplinate dalla contrattazione razionale e non potendo prevedere il mantenimento della posizione di capo servizio esclusivamente in capo a personale divenuto quadro A in quanto appartenente agli ex 8 e 9 livelli; parimenti eccepiva la nullità dell'accordo collettivo del 7.10.05 in quanto nel banalizzare le mansioni svolte dal ricorrente (come quadro A ad esaurimento) di fatto contravveniva all'art. 2103 cod. civ. incidendo su una posizione professionale ormai quesita.

Da ultimo osservava che le mansioni affidate in concreto non erano rispettose né della qualificazione professionale acquisita nel tempo né tanto meno del proprio bagaglio professionale; in ordine al premio raggiungimento obiettivi lamentava che la convenuta non aveva provveduto ad elaborare criteri di attribuzione trasparenti, che nessuna motivazione in merito alla valutazione del raggiungimento di obiettivi personali era stata comunicata ai dipendenti, che si poteva ravvisare una discriminatorietà soprattutto nei confronti degli iscritti al sindacato del ricorrente e che pertanto aveva diritto al risarcimento del danno subito.

Parte convenuta nel costituirsi in giudizio contestava le pretese attoree rispetto alle quali evidenziava che il trasferimento del ricorrente teneva conto del bagaglio professionale acquisito, che l'accordo collettivo del 7.10.05 che riduceva a 165 unità la pianta organica della Segreteria operativa era stato raggiunto a fronte della necessità di contenimento della spesa pubblica con la riduzione del numero dei quadri A rispetto ai quadri B e senza alcuna violazione dell'art. 2103 cod. civ. poiché i quadri A ad esaurimento continuavano a svolgere le mansioni precedenti senza alcuna decurtazione, che l'accordo collettivo del 2001 prevedeva l'attribuzione di un premio ad personam ai quadri A che come capi servizio assumevano maggiore responsabilità rispetto agli altri, che disciplinava anche il premio raggiungimento obiettivo fissandone la misura massima, che al ricorrente era stato attribuito il premio, che in ordine al CFS l'ente aveva presentato istanza per ottenere l'autorizzazione all'esercizio di attività portuale in data 29.9.2005 e dopo approfondita istruttoria era stata concessa nel 2006 dopo che il consorzio aveva documentato il possesso dei requisiti previsti dalla legge e quindi le pretese del ricorrente erano del tutto infondate.

Il giudice istruita la causa in via documentale e con l'escussione dei testimoni offerti dalle parti, esaurita l'istruttoria, all'udienza del 30.8.07, sulle conclusioni in epigrafe trascritte ha deciso la causa come da dispositivo di cui ha dato lettura alle parti in udienza.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Le domande di parte attrice, vanno in parte accolte ed in parte rigettate per i motivi di seguito indicati.

Va in primo luogo esaminata la domanda di accertamento del demansionamento subito ad avviso del ricorrente a seguito di disposizione di servizio n. 29 del 17.9.05 firmata dal Presidente dell'ente resistente (cfr. doc. 20 parte attrice) con cui - ...nelle more della definizione della nuova pianta organica della Segreteria Tecnica Operativa, considerate in particolare nell'attuale fase aziendale, le necessità relative al Servizio Regolazione Attività Imprese... " (cfr. doc. citato), si disponeva il suo trasferimento al Servizio Progetti e Manutenzioni - rep. D-I- per l'assolvimento di incarichi conferiti dal dirigente responsabile della Direzione Tecnica ing. Michele Pacciani, nonché l'assunzione dell'incarico, in precedenza ricoperto dal ricorrente, da parte del sig. Mauro Otti, quadro A, di responsabile del Servizio Attività Impresa e Studi.

Compito questo prestato fino ad allora dal ricorrente (cfr. doc.8 dimesso da parte attrice e non

contestato da parte resistente), cui era stato attribuito con decorrenza 1.9.01, con piena soddisfazione dei superiori come si evince dai giudizi positivi espressi nel tempo dal dirigente responsabile dott. Cuomo (cfr. fra gli altri doc. 10), tanto che lo stesso premio per raggiungimento obiettivi di cui all'accordo collettivo integrativo del 2001 per cui è causa era stato erogato al Vatore fino al 2003 compreso, senza alcuna difficoltà e nella misura massima.

Invero l'illegittimità del provvedimento di mutamento delle mansioni in capo al ricorrente risulta per tabulas da una piana lettura del dello stesso atto di cui al doc. 20 sopra citato, nel quale non sono assegnate all'interessato mansioni specifiche corrispondenti a quelle da ultimo svolte, ma è previsto soltanto e del tutto genericamente, lo svolgimento di incarichi via via conferiti dal dirigente, tanto che a seguito di apposita istanza di motivazione del provvedimento presentata dal ricorrente in data 20.9.2005 (cfr. doc. 22 parte ricorrente) vi era stata una prima risposta generica in data 27.9.2005 (cfr. doc. 23 parte attrice) e da ultimo l'inserimento nella nuova pianta organica con compiti di responsabile dell'ufficio di piano ed urbanistica, sotto la responsabilità di altro quadro A responsabile del servizio grandi opere e funzione informatica, in un posto indicato per quadri di fascia B e con i seguenti compiti: "...collabora all'elaborazione ed all'attuazione costante del Piano regolatore del Porto, tenuto conto delle direttive ed indirizzi del Comitato Portuale e del Segretario generale, collabora all'elaborazione ed all'attuazione del programma triennale delle Opere pubbliche lex 109/94 e del Piano Operativo Triennale (lex 84/94) per la parte di competenza; promuove il collegamento interno tra le strutture per l'elaborazione e l'aggiornamento dei programmi annuali e pluriennali di investimento dei lavori pubblici" (cfr. testualmente doc. 28 parte attrice).

In merito l'istruttoria orale realizzata ha consentito al giudice di formare il convincimento che il mutamento delle mansioni del ricorrente con assegnazione di mansioni diverse, non conformi al bagaglio professionale fino ad allora acquisito, per compiti che soltanto fino al suo pensionamento, per quanto si dirà in prosieguo, sarebbero stati disciplinati dalla convenuta come Quadro A sia dal punto di vista giuridico che economico (salva la perdita del premio ad personam quale caposervizio di cui si dirà in prosieguo) in quanto ruolo ad esaurimento, e poi sarebbero divenuti compiti di quadro B, non sia avvenuto per ragioni organizzative e produttive effettive ai sensi dell'art. 2103 cod. civ., (circostanza che se provata dalla datrice di lavoro, sulla quale a fronte dell'allegata responsabilità contrattuale azionata da parte attrice incombeva il relativo onere probatorio, avrebbe consentito al giudice di rigettare la domanda, ritenuto che nessun pregiudizio di carriera sarebbe stato subito dal lavoratore che avrebbe continuato ad occupare un posto di Quadro A, disciplinato quindi come tale, ad esaurimento) bensì per motivi illeciti consistenti nella volontà di "rimuovere" un personaggio che dava fastidio a causa del proprio modo di lavorare e delle opinioni espresse in tal senso (condotta che presenta qualche analogia con la fattispecie della discriminazione e molestie di cui all'art. 2 del D.L.vo 9.7.2003. n. 216), con conseguente nullità del provvedimento in quanto realizzato in violazione di norme inderogabili (cfr. art. 1418 cod. civ.) e diritto del ricorrente al ripristino di una posizione professionale equivalente a quella occupata prima dell'atto di trasferimento che va ritenuto " tamquam non esset".

Particolarmente significative in proposito risultano le dichiarazioni del teste Tomsig. il quale in ragione della qualifica e professionalità posseduta come capo del personale, era in grado di comprendere perfettamente gli effetti giuridici delle parole utilizzate nella propria deposizione nella quali si legge testualmente; "...lo sono capo dell'ufficio personale dall-1.1.2004. Confermo che il ricorrente fino al settembre 2005 è stato caposcuola poi non più. Il ricorrente è stato demansionato il ricorrente con la sua condotta dava fastidio e non era in linea con i vertici dell' autorità portuale era noto ai noi colleghi; sul consorzio nulla so non so dire se poi sia stata concessa l'autorizzazione. Confermo che il ricorrente aveva chiesto di divenire dirigente, in quanto nel maggio 2005 l'autorità portuale aveva comunicato la volontà di fare selezioni interne per dirigente e alcuni quadri A avevano presentato domanda, le selezioni

sono state fatte e non è stato ritenuto che il ricorrente possedesse i requisiti richiesti per la qualifica di dirigente. Le selezioni non sono state condotte con una commissione ma con un colloquio di approfondimento con il segretario generale in mia presenza o alla presenza del Magris. Non ricordo se ho partecipato o meno al colloquio del ricorrente.

E' stato scelto un dipendente come dirigente; si chiedeva poi un ingegnere e nel porto non c'erano per cui è stato scelto il Faccioni. La camera del ricorrente non è peggiorata a seguito del trasferimento in quanto fa parte della categoria apicale che io stesso possiedo, peraltro il ricorrente non è caposervizio che consente la percezione di un'indennità pari a 500.000 lire.

Adr: Avv. Petracci; confermo che i quadri A che non erano capiservizio posto che c'erano più quadri A che B (circa 50) si è cercato di riorganizzare il tutto e quindi si è creata la figura del caposervizio e con accordo sindacale dell'ottobre 2005 si stabilì che c'erano 12 capi servizio e gli altri quadri A svolgevano lavoro di quadro B con ruolo ad esaurimento, ciò come previsto dall'accordo sindacale approvato dal Comitato Portuale e dal Ministero all'epoca esistente.

Il ricorrente per accordo svolgeva lavoro di quadro B e come lui tutti gli altri che non erano capiservizio dall'1.1.2006.

La prima delibera del premio fu annullata per errore nel mancato rispetto del parametro previsto nel contratto integrativo; e poi abbiamo rifatto la delibera rispettando le prescrizioni dell'accordo integrativo.

Sono io personalmente che conteggio i premi con le tabelle ma il premio è dato dai dirigenti, predispono la bozza al Segretario generale il quale mi insegnava la bozza, con i criteri da lui indicati nell'ambito della spesa massima gli dava l'elenco dei potenziali aventi diritto con l'indicazione della qualifica ed il premio era indicato a matita dal segretario. Il premio era diviso in tre fasce le prime due uguali per tutti, ciò che faceva la differenza era il premio individuale che era attribuito dal segretario.

Adr: Avv. Petracci; la spesa era limitata e si voleva premiare chi era in servizio e non chi erano già dati, e quindi confermo che ai pensionati cui era già stato dato un premio incentivante per il premio era corrisposto in misura minimale.

Per chi era in pensione era proporzionato al tempo di effettivo servizio..... "(cfr. verbale di causa, il sottolineato è della scrivente).

Particolare significato assumono poi le deposizioni dei sigg.ri Pizzi e Tonini che essendosi occupati delle pratiche del CFS hanno confermato da un lato il ruolo apicale e di responsabilità che competeva all'attore prima del trasferimento, dall'altro che come peraltro provato anche dai documenti esibiti da parte resistente su richiesta dell'attore il consorzio citato non possedeva i requisiti previsti dalla legge per ottenere l'autorizzazione e ciò nonostante, dopo il trasferimento del ricorrente, aveva ottenuto dall'Autorità portuale il previsto provvedimento per poter svolgere operazioni portuali ex art. 16 legge-n; 84/1994 (cfr. doc: 6 -esibita dalla resistente su richiesta del giudice).

In particolare il Pizzi ha dichiarato che: "... 1979 sono quadro A dal febbraio 2002 attualmente opero nell'ufficio statistiche dall'ottobre 2005, in precedenza avevo lavorato all'ufficio del lavoro portuale dal marzo 2005, e prima ancora al servizio sistemi informativi e ciò a più riprese da ultimo dal gennaio 2004.

Come quadro A sono stato messo nell'ufficio di Piano nel febbraio 2002 dove sono rimasto per circa 2 anni e poi sono stato spostato al servizio sistemi informativi nel gennaio 2004 come caposervizio.

Ho lavorato con il ricorrente presso l'ufficio del lavoro portuale, e ricordo che all'epoca il ricorrente era caposervizio quadro A. Ricordo che il servizio era composto da più uffici che facevano tutti cupo al sig. Valore il quale aveva come diretto superiore il dirigente dott. CUOMO, e gli uffici del servizio che si chiamava all'epoca sei-vizio di regolazione attività di impresa e studio era composto dall'ufficio del lavoro portuale dove c'ero io ed altro quadro B sig. Tonini, l'ufficio servizi portuali con un quadro B il sig. Svuru, poi l'ufficio statistica e centro stampa con un primo livello sig. Rella e due secondi livelli il dott. Gobbis e Lizzi, altro

dipendente Aiello, e poi l'ufficio che rilasciava i permessi per entrare in porto dove vi lavorava il sig. Damiano Di Michele.

Sono rimasto nel servizio dal marzo 2005 all'ottobre 2005 ed il cuposervizio è cambiato a settembre ed è arrivato il sig. Otti che era già quadro A ma non capo servizio.

Il ricorrente è stato spostato alla direzione tecnica e nella disposizione che ho visto in cui era spostato non erano indicati i compiti che avrebbe svolto.

Confermo che le mansioni del ricorrente erano quelle di cui al capitolo 8 in particolare ricordo quando sono arrivato nell'ufficio era già stato predisposto lo schema del decreto n. 1171 del 2004 che è stato poi recepito e che regola il lavoro portuale.

Confermo che partecipava anche a commissioni e gruppi di lavoro ma non ricordo quali. In ordine al capitolo 12 conosco la vicenda perché si è posta anche durante il mio periodo, ricordo che c'erano delle irregolarità in quanto mancavano i requisiti indispensabili per fare quel lavoro che si riconduce all'art. 16 della legge del lavoro portuale che prevede che il terminalista per poter lavorare nell'area portuale deve avere mezzi propri personale assunto regolarmente, copertura assicurativa, un determinato capitale sociale, ed il problema consisteva nel fatto che la Samer anziché svolgere direttamente il lavoro si avvaleva di soggetti terzi che peraltro non erano dotati dei requisiti previsti dalla legge. Mi risulta che il ricorrente avesse fatto presente la situazione ai propri superiori. E mi risulta che l'autorizzazione sia stata concessa dopo che il ricorrente è stato trasferito ad altro ufficio.

Confermo che il soggetto di cui voleva servirsi la Samer era il Consorzio Fornitura Servizi che non aveva i requisiti dell'art. 16 il quale invece riteneva di avere i requisiti in quanto i soggetti che lo componevano (5 o 6 soggetti) erano tutti soggetti che operavano già in porto alcuni autorizzati ex art. 16 ed altri ex art. 68 del codice della navigazione.

A nostro avviso tali requisiti non esistevano perché il consorzio non aveva propri dipendenti né mezzi propri ed il capitale era dato dalla somma dei capitali sociali dei componenti e non aveva una copertura assicurativa in proprio.

Adr: Avv. Petracci: confermo che il consorzio operava autonomamente ma in concorrenza o comunque in concomitanza ai soggetti che lo componevano che operavano anche in proprio oltre che componenti del consorzio.

Ricordo che nonostante le richieste orali del ricorrente al Consorzio per regolarizzare la situazione il consorzio non provvedeva ed ricordo che la domanda era del luglio agosto 2005, e ricordo che poi la pratica è stata seguita dall'Otti ed a fine anno è stata concessa, io non ho esaminato la documentazione e non so dire se sia stata regolarizzata; la pratica è stata istruita dall'Otti penso coadiuvato dal mio collega Tonini, io peraltro sono rimasto in una branca del servizio ex Vatore e che è stato creato ex novo alla dipendenza del servizio sviluppo.

Confermo che il Consorzio esisteva già prima del 2005 e che operava come tale già nell'ambito portuale anche se non sa dire in forza di quale provvedimento.

Confermo che il ricorrente al fine di superare l'enpasse aveva avuto contatti continui con il Fusco presidente del Consorzio ma senza alcun esito.

All'epoca quando era caposervizio il ricorrente non svolgeva attività sindacale; qualche anno prima era stato componente del direttivo Unionquadri, mentre ha assunto un ruolo più attivo a livello sindacale dopo il trasferimento, attualmente è il segretario ed il referente del sindacato CIU ex Unionquadri presso l'autorità portuale.

Confermo che il sig. Fusco era stato il segretario della cisl in porto; e confermo che il sig. Otti fa parte del direttivo della cisl di cui è segretario il sig. Gallitela.

Confermo quando il ricorrente era stato trasferito il dirigente era il sig. Faccioni e caposervizio il sig. Palcich, capo servizio forse progetti e manutenzione.

Il ricorrente successivamente mi disse che svolgeva di volta in volta gli incarichi affidati dal dott. Pacciani sempre attività inerenti la direzione tecnica.

Confermo che il ricorrente a causa di questa situazione che non lo soddisfaceva si ripercuoteva anche sul suo comportamento in quanto era più taciturno era diventato ombroso e scorbutico, chiuso.

Confermo che il ricorrente ha svolto i compiti di cui al capitolo 36 confermo che si trattava di mansioni del tutto differenti rispetto a quelle del servizio di cui era capo in precedenza, peraltro il ricorrente aveva già operato all'ufficio di piano in passato e quindi aveva qualche conoscenza in materia.

Confermo che il premio all'inizio era stato completamente sbagliato i conteggi e che su intervento della CIU, CGIL, e UIL trasporti avevano fatto presente il problema ed il provvedimento è stato rifatto.

Confermo che il ricorrente ed io abbiamo ottenuto il premio nella misura minima di euro 50; io faccio parte del direttivo dell'unionquadri e abbiamo notato che pochi del nostro sindacato sono stati, premiati con una misura maggiore; e la proporzione non era la stessa degli altri sindacati i cui iscritti, per la maggior parte avevano ottenuto il premio nella misura massima di 5800.

Il premio personale è stato ridotto.

Adr: avv. Petracci preciso che la CIGL non era stata premiata come quelli della CISL e confermo che in misura minima sono stati valutati anche i dipendenti che sono andati in pensione i quali hanno percepito circa una decina di euro.... ". (il sottolineato è sempre della scrivente).

Così pure il Tonini nella cui deposizione si legge: ".. Ho seguito la pratica del CFS sia con il ricorrente che poi con il sig. Otti; io condividevo con il mio caposervizio Vatore le perplessità in merito alla concessione dell'autorizzazione al CFS in quanto rispetto alla documentazione allegata risultavano non rispettati i requisiti dell'art. 16 in particolare, il CFS a tutt'oggi non ha personale dipendente proprio ma si avvale di quello dei consorziati, di cui alcuni sono imprese portuale come la Primavera, Fenice Commessi, la Sorveglianza, Triestina lavori, di facchinaggi; gli altri erano soggetti autorizzati ex art. 68 cod. nav. Io prima dell'ufficio lavoro portuale lavoravo al molo 7 e ricordo che operavo già con il CFS per il pagamento delle fatture, ricordo che sotto di sé all'epoca avevano la compagnia portuale e la primavera cui chiedevano gli autisti per la guida dei carrelli elevatori ed anche i gruisti

In base alla documentazione esibita ricordo che il CFS dichiarava di avvalersi dei mezzi personale dei consorziati.

Io a tutto'oggi verifico i dati del CFS e non mi risulta che l'autorizzazione sia stata concessa; preciso che noi prepariamo le carte per la Commissione consultiva di cui è Presidente il presidente dell'APT e che dà parere consultivo; Il sig. Otti non sollevò perplessità forse perchè essendo appena arrivato forse non voleva sollevare questioni. Il ricorrente aveva manifestato ai propri superiori le proprie perplessità; mi risulta che avesse cercato di appianare i problemi con il Fusco ma ricordo che quando è venuto in ufficio poi all'epoca non si erano risolti i problemi.

Ho assistito a qualche colloquio tra il ricorrente ed il Fusco e ricordo che si parlava degli incartamenti e delle problematiche del caso.

So che il ricorrente è stato trasferito al 53 ma non come caposervizio. Io faccio parte della CGIL, io stesso ho fatto causa per il premio di rendimento del 2005 ho ricevuto il premio individuale minimo, qualcuno di noi ha comunque percepito il massimo anche se la maggior di noi si sente discriminati... ".

I medesimi testimoni come pure l'ultimo testimone escusso sig. Cartago hanno altresì reso deposizioni concordi ed attendibili in merito alla circostanza che nonostante l'assegnazione formale del ricorrente all'ufficio di piano, i compiti assegnati al Vatore fossero sporadici e comunque non professionalizzanti al pari di quelli prestatati dal ricorrente fino al settembre 2005; a ciò si aggiunga che anche all'esterno il nuovo ruolo rivestito non aveva la medesima rilevanza del precedente in forza del quale il ricorrente partecipava anche a Commissioni per conto dell'ente porto (cfr. dep. Pizzi) e che questo aveva influito sul modo di comportarsi del

ricorrente il quale era divenuto scontroso e poco disponibile con gli amici (cfr. dep. Pizzi e Veronesi).

Pertanto a fronte dell'accertata nullità del provvedimento di trasferimento, il ricorrente ha diritto ad essere adibito alle mansioni già occupate prima dello stesso o in mancanza alla adibizione a mansioni comunque equivalenti all'inquadramento posseduto al momento del trasferimento; in merito non è consentito al giudice di esprimere un giudizio prognostico di condanna della resistente al risarcimento dei danni subiti dal ricorrente in ipotesi di mancata ottemperanza alla pronuncia oggi emessa, trattandosi di condotta del tutto eventuale ed ipotetica (e che quindi allo stato non ha prodotto alcun danno) e risultando sempre possibile in futuro una richiesta di tal genere da parte dell'attore (cfr. in merito art. 345 c.p.c.).

In ordine comunque alle conseguenze patrimoniali derivate dal demansionamento subito dal ricorrente, che come si evince dalla deposizione del testimone Tomsig il ricorrente ha continuato a essere trattato sia economicamente che giuridicamente come Quadro A non vi è prova che il trasferimento abbia provocato un danno immediato di natura professionale alla carriera del ricorrente, nè vi è prova che tale posizione abbia comportato per il ricorrente un danno alla professionalità posseduta ovvero alle sue chance di carriera, tenuto conto che la mancata attribuzione del ruolo dirigenziale è dipesa da scelte interne dell'ente come espressamente consentito dalle norme collettive nazionali di settore e non dal sopravvenuto mutamento di mansioni.

Pertanto l'unico danno subito è consistito nella mancata attribuzione del premio ad personam che era previsto in favore del personale di categoria quadro.

In proposito si osserva che in ragione delle declaratorie contrattuali applicabili (cfr. doc. 1 part attrice), appartengono alla categoria professionale dei quadri i lavoratori che, in relazione al modello organizzativo adottato dalle singole Autorità Portuali (organigramma della segreteria tecnico operativa) sono responsabili di strutture organizzative complesse di linee o di staff, comprendenti generalmente più unità organizzative- Quadro A, i lavoratori che con qualifica di quadro svolgendo funzioni, direttive adempiono con continuità in collaborazione con i suddetti responsabili ovvero autonomamente a rilevanti compiti caratterizzati da un elevato livello qualitativo, da alte e consolidate specializzazioni per la risoluzione di problematiche interdisciplinari di notevole complessità- Quadro B." (cfr. doc. citato).

Infatti all'interno della medesima categoria professionale erano previste due fasce professionali con diversi trattamenti retributivi tabellari (cfr. art. 4.2 in atti), con possibilità per la datrice di lavoro di attribuire anche premi ad personam e/o superminimi onnicomprensivi in relazione agli incarichi ricoperti stabilmente, ovvero per meriti o raggiungimento di traguardi significativi.

A fronte di ciò nell'ambito della contrattazione integrativa aziendale -avente competenza nella materie indicate dall'ari. 52 della contrattazione nazionale ed in particolare in materia di erogazioni variabili in favore dei lavoratori- era stata raggiunta nel dicembre 2001 (il 19.12.01), un'ipotesi di accordo nella quale era disciplinata anche l'attribuzione di un premio ad personam ai quadri A occupanti posizioni di maggiore responsabilità e di coordinamento nei confronti di altro personale quadro di pari grado funzionalmente sottoposto (capo servizio quadro A con altri quadri A sottoposti in struttura) pari, per tutta la durata dell'incarico di capo servizio, ad un importo di euro 258,23 per 14° mensilità, e la pattuizione che, in ipotesi di trasferimento, il funzionario quadro A già inquadrato al 9° livello ex CCNL dei dipendenti delle Autorità Portuali in vigore fino al 30 giugno 2000, avrebbe potuto essere collocato esclusivamente in posizione di capo servizio (cfr. doc. 14 parte attrice).

Va osservato che in sede di prima applicazione della contrattazione collettiva nazionale del 2001 infatti il personale appartenente agli ex livelli 8° e 9° alla data del giorno 2000 erano stati inquadrati direttamente come Quadri A. come peraltro già previsto nel contratto del 1996 (in cui considerati quadri, senza distinzione di compiti, proprio il personale appartenente ai livelli 8°, 9°, 7°).

A fronte di ciò da un lato parte attrice nelle proprie conclusioni insta per il mantenimento di questa indennità e qualifica "di capo servizio" così come disciplinata dalla contrattazione integrativa, ma dall'altro contemporaneamente chiede che la pattuizione collettiva sia ritenuta dal giudice nulla in quanto incidente su materie non demandate alla contrattazione integrativa e perché alla luce del successivo accordo aziendale del 2005, avrebbe banalizzato la posizione dei quadri A non capi servizio, in piena violazione della norma inderogabile di cui all'art. 2103 cod. civ., rientrando a proprio avviso la responsabilità di altri quadri A già nella declaratoria contrattuale.

In proposito va soltanto osservato che in realtà la struttura complessa di cui alla contrattazione collettiva può comprendere anche uffici presieduti da quadri di fascia B e quindi non corrisponde al vero che necessariamente la declaratoria prevedesse già in nuce l'ipotesi di una posizione gerarchica tra quadri A.

Peraltro le richieste attoree sopra indicate appaiono incompatibili l'una con l'altra e comunque a fronte dell'accoglimento della richiesta formulata in via principale 'del ricorrente di ripristino delle mansioni originarie per nullità del provvedimento carenti di interesse ad agire.

Inoltre la contrattazione integrativa è ad avviso della scrivente legittima poiché non introduce una nuova qualifica di quadro, ma semplicemente disciplina un'erogazione accessoria, in ragione del maggior ruolo di responsabilità che un quadro a capo di altro personale di pari inquadramento riveste; trattasi quindi di mera erogazione economica che può essere legittimamente disciplinata dalla contrattazione aziendale (cfr. art. 52 CCNL cit.).

Quanto poi alla previsione del diritto al ruolo di caposervizio in caso di trasferimento di ex dipendenti di 9° livello, trattasi in realtà di un retaggio della vecchia contrattazione collettiva nazionale del 1996 che aveva riconosciuto a questi funzionari ruoli di maggiore responsabilità, tanto da godere di un maggiore trattamento economico nonostante fossero considerati come i dipendenti di 8° e 7° livello soltanto quadri e quindi è rispettosa dell'art. 2103 cod. civ. che nell'esercizio dello ius variandi impone al datore di lavoro di tener conto delle mansioni da ultimo occupate e del ruolo rivestito.

La disposizione inoltre introduce una disciplina di maggiore favore per i lavoratori che in mancanza della stessa, in ipotesi di trasferimento, non avrebbero conservato il diritto al pagamento della indennità ad personam che ha carattere meramente accessorio, ed è collegata alle modalità transeunti della prestazione.

Ne tale trattamento economico collettivo privilegiato in favore dei soli dipendenti di ex 9° livello appare illegittimo in ragione della maggiore responsabilità da sempre attribuita al personale di questa categoria.

Peraltro a fronte del ritenuto demansionamento, tenuto conto delle emergenze probatorie sopra indicate, compete al ricorrente anche un risarcimento per il danno alla vita di relazione subito: infatti anche alla luce dell'orientamento giurisprudenziale formatosi in materia di demansionamento (cfr. da ultimo Cass. Civ. sez. U. n. 6572/06), è provato in causa che l'allontanamento del ricorrente dal precedente posto di lavoro ha provocato un danno alla sua immagine professionale ed alla sua personalità tutelata costituzionalmente (cfr. art. 2 Cost.), consistente proprio nel mutamento delle abitudini di vita e di relazione precedenti.

Questo danno va risarcito in forma equitativa con una somma che, tenuto conto del tempo trascorso e della posizione apicale rivestita dal ricorrente e soprattutto delle modalità in cui si è manifestato il demansionamento (periodi di inattività alternati ad attività) è pari ad euro 1000,00.

* * *

A questo punto per ragioni logiche va esaminata la richiesta di nullità dell'accordo integrativo del 2005 (cfr. doc.25 parte attrice); ad avviso del ricorrente trattasi di accordo nullo in quanto disciplina l'ipotesi non demandate alla contrattazione integrativa e perchè avrebbe introdotto una banalizzazione delle mansioni non consentita.

Infatti nell'accordo preso atto della volontà dell'Autorità Portuale di ridimensionare l'organico in ragione dei tagli al settore pubblico previsti anche a livello nazionale, sono state individuate

soltanto 12 posizioni funzionali di Quadro A, e per il restante personale è stato previsto il mantenimento di questa fascia ad esaurimento, con successiva nuova classificazione del posto occupato come Quadro B.

Anche questa domanda di nullità non è meritevole di accoglimento perché, indipendentemente dalla validità o meno della contrattazione aziendale, va considerato che secondo le previsioni contenute nel contratto nazionale di lavoro applicabile, il ruolo di quadro è direttamente collegato alla pianta organica la cui revisione e modifica rientra nella piena discrezionalità del datore di lavoro; quanto esposto trova conferma nella circostanza che questa riduzione del numero dei quadri di fascia A era conseguente non all'ipotesi di accordo contestata, ma alla deliberazione assunta dal presidente dell'autorità portuale n. 39 del 20.12.05 (cfr. doc. 27 parte attrice).

Peraltro la stessa non appare adottata in violazione dell'art. 2103 cod. civ. poiché ha previsto il mantenimento del ruolo ad esaurimento in capo ai dipendenti già Quadri A fino al loro pensionamento, con perdita soltanto dell'indennità accessoria di capo servizio per coloro che erano tali e declassamento delle posizioni soltanto nei confronti dei dipendenti che successivamente avrebbero occupato la medesima posizione destinata a personale quadro di fascia economica B.

Inoltre la riduzione dell'organico risulta alla scrivente del tutto congrua a fronte del numero appartenenti all'area quadri fascia economica A, che superavano di gran lunga il numero dei di fascia B e delle esigenze di risanamento economico avvertite dallo stesso ente a fronte generale riduzione dei pubblici finanziamenti.

* * *

Residua la questione del premio raggiungimento obiettivi previsto dalla contrattazione integrativa favore del personale quadro rispetto al quale parte attrice ha rivendicato l'inadempimento contrattuale della convenuta per il mancato rispetto dei criteri dettati dall'accordo, nonché la nullità della delibera di attribuzione per violazione degli artt. 15 e 16 dello Statuto dei Lavoratori.

Va premesso che il premio riguardava l'anno 2004. quando il ricorrente era ancora capo servizio del Servizio Regolazione Attività Imprese e Studi e quando, secondo quanto riferito dai testimoni, parte attrice non svolgeva ancora attivamente attività sindacale, essendosi rivolto al sindacato quadri soltanto dopo il lamentato trasferimento (cfr. dep. Tonini e Veronese).

Comunque è pur vero che la delibera di attribuzione n. 347/05 del 17.10.05 (cfr. doc. 7 su ordine di esibizione del giudice), è stata assunta dopo il trasferimento del ricorrente e che a fronte dei limiti contrattuali posti al datore di lavoro per l'attribuzione del premio per cui è causa, l'erogazione in favore del ricorrente della somma complessiva di euro 2210,00 rispetto alla somma massima attribuita ad altri dipendenti (pari ad euro 8.010,00), è del tutto ingiustificata.

In merito infatti l'accordo integrativo del 2001 cit. disponeva quanto segue: " ...con relazione motivata del dirigente responsabile e direttamente su determinazione del Segretario generale e del Presidente, viene attribuito un premio a fronte del concreto raggiungimento degli obiettivi prefissati su base annua così strutturato:

- a) raggiungimento obiettivi aziendali per un importo pari al massimo ad 1/3 del Premio complessivo commisurato agli obiettivi concretamente raggiunti;
- b) raggiungimento obiettivi di settore per un importo pari al massimo ad 1/3 del premio complessivo commisurato agli obiettivi concretamente raggiunti;
- e) raggiungimento obiettivi, personali, per un importo pari. al massimo ad 1/3 del premio complessivo commisurato agli obiettivi concretamente raggiunti."

Le parti avevano altresì concordato il contenuto della scheda di relazione sul servizio prestato e valutazione dei risultati conseguiti predisposta ogni sei mesi dal dirigente del servizio, anche al fine dell'erogazione del premio per cui è causa; scheda e valutazione di cui doveva essere garantita in formazione ai dipendenti che nel caso di specie è del tutto mancata.

A fronte di ciò, come esposto in narrativa, il ricorrente prima del trasferimento aveva sempre ottenuto il premio nella misura, massima; per l'anno 2004 però si erano verificati dei problemi tanto che a fronte dell'intervento dei sindacati (compreso CIU e CIGL) la prima delibera n. 329/05 (cfr. doc. 29 parte attrice) in cui era stata valorizzata la parte relativa agli obiettivi personali mantenendo uguale quella aziendale e di settore (pari per tutti a 500 euro) e nella quale il Vatore aveva ottenuto obiettivi personali 500.00 euro, mentre altri (come lo stesso Otti), avevano ottenuto 8500,00 euro, era stata sostituita da quella per cui è causa nella quale il ricorrente, al pari di altri dipendenti, aveva ottenuto la misura massima per la parte di obiettivi aziendali e di settore (pari ad euro 1.080,00) e la misura minima, con riferimento ai dipendenti in servizio, per la parte obiettivi personali pari ad euro 50,00 (contro la misura massima ottenuta da altri dipendenti pari ad euro 5.850,00).

Invero ritenuto che la motivazione dell'attribuzione del premio ai quadri così come prevista dall'accordo non poteva essere ridotta ad una mera clausola di stile, tenuto conto delle schede dei risultati dimesse da parte convenuta su richiesta del giudice e relative ai dipendenti che avevano ottenuto il premio nella misura massima, considerato che il ricorrente per il 2004 era ancora capo servizio ed il suo dirigente aveva espresso vantazioni sempre positive e lusinghiere nei suoi confronti, l'attribuzione al medesimo della misura minima del premio per la parte degli obiettivi personali, appare quanto meno contraddittoria a fronte dell'attribuzione allo stesso per la parte relativa al raggiungimento degli obiettivi di settore della misura massima, ritenuto che come responsabile non poteva essere stato indifferente alla realizzazione di questi obiettivi.

Inoltre dall'esame delle schede di valutazione esibite e quelle proprie, dimesse dal ricorrente emerge che all'epoca non sussistevano differenze tra i parametri ottenuti dal Vatore e gli altri colleghi, o comunque giudizi tali da giustificare l'attribuzione agli altri dipendenti della misura massima della parte di premio per cui è causa, ne tanto meno la delibera da conto, come invece avrebbe dovuto per poter consentire ai lavoratori il controllo nell'attribuzione del premio, delle ragioni atte a giustificare un trattamento differenziato, ritenuto poi che, rispetto all'anno precedente in cui il ricorrente aveva ottenuto il premio nella misura massima, nei giudizi e nella scheda relativa all'operato del ricorrente non erano state indicate differenze di giudizio tali da giustificare il peggiore trattamento ricevuto (cfr. la valutazione complessiva del ricorrente e prevalente era sempre " ottimo").

Pertanto apparendo contraddittoria la condotta della resistente che da un lato ha voluto apparentemente valorizzare i meriti dei dipendenti, ma dall'altro ha premiato con la misura massima anche dipendenti cui erano stati attribuiti giudizi inferiori rispetto al ricorrente il quale, come detto, aveva riportato tutti giudizi di "Ottimo" ed un solo - Buono", tenuto conto dell'obbligo contrattuale assunto dalla resistente aderendo alla contrattazione integrativa e dei principi di buona fede e correttezza che comunque presiedono l'adempimento delle obbligazioni, ne consegue il diritto del ricorrente al risarcimento del danno subito; danno che appare liquidabile assumendo come parametro proprio la differenza tra quanto percepito dal ricorrente e quanto avrebbe avuto diritto di percepire al medesimo titolo qualora il premio gli fosse stato erogato nella misura massima.

Alla differenza dovranno essere poi aggiunti gli accessori ex art. 429 c.p.c.

Per contro nonostante le dichiarazioni del teste Veronese ed i dati emergenti dalla documentazione esibita da parte resistente, ritenuto che il trattamento inferiore è stato attribuito anche a personale non più in servizio e ad appartenenti ad un sindacato diverso da quello di militanza del ricorrente non ritiene la scrivente che la discriminazione denunciata poggi su motivi sindacali, ossia che finalità della resistente fosse quella di discriminare soltanto gli appartenenti a determinate sigle sindacali, ritenuto che comunque anche fra gli iscritti al sindacato del ricorrente vi sono persone che hanno ottenuto il premio per cui è causa nella misura massima (cfr. dep. Veronese).

Pertanto le domande di accertamento della nullità della delibera per violazione degli artt. 15 e 16 Statuto dei Lavoratori va rigettata siccome infondata.

In ordine alle spese l'accoglimento di parte delle domande azionate rende opportuna la compensazione $\frac{1}{2}$ della delle spese di lite; la quota residua liquidata come in dispositivo segue la soccombenza con pronuncia provvisoriamente esecutiva ex lege.

PER QUESTI MOTIVI

ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando:

- a) accertata la nullità dell'atto di trasferimento del ricorrente disposto con provvedimento di data 12.10.05 n. 29, accerta il diritto del ricorrente al ripristino di mansioni equivalenti a quelle possedute all'atto del trasferimento come Quadro A con funzione di capo servizio;
- b) per effetto dell'accertamento sub. A) condanna parte convenuta in persona del legale rappresentante pro tempore a corrispondere in favore del ricorrente il premio ad personam previsto dalla contrattazione per i Quadri con mansione di capo servizio dalla data del trasferimento sopra indicato al ripristino di mansioni corrispondenti all'inquadramento posseduto dal ricorrente, con gli interessi legali, previa rivalutazione, dalle singole scadenze al saldo;
- e) accerta il diritto del ricorrente al risarcimento del danno alla vita di relazione subito a causa del demansionamento che liquida in via equitativa in complessivi euro 1000,00;
- d) accertata la violazione dei principi di buona fede e correttezza nell'erogazione in favore del ricorrente per l'anno 2004 del premio raggiungimento obiettivi, condanna in via risarcitoria parte resistente a corrispondere al ricorrente le differenze tra quanto percepito a tale titolo e quanto avrebbe avuto diritto di percepire se il premio gli fosse stato erogato nella misura massima corrisposta agli altri dipendenti (pari a complessivi euro 8.010,00) con gli interessi legali, previa rivalutazione, dalla data dell'erogazione al saldo;
- e) rigetta le altre domande attoree;
- f) condanna parte convenuta a rimborsare al ricorrente $\frac{1}{2}$ delle spese di lite che in detta quota liquida in complessivi euro 2100,00, di cui 1000,00 euro per diritti, 1100,00 euro per onorari, oltre a rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge; compensata la quota residua.

Trieste li 30.8.07

Il Giudice del lavoro
Annalisa Multari